

OGGETTO: L.R. 12.11.1999 n. 28 – D.C.R. n. 563-13414/99 come da ultimo modificata dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006. – artt. 13 e 14. Indicazioni di procedimento ai Comuni e alle Province ai fini del riconoscimento degli addensamenti commerciali extraurbani (arteriali) (A.5) e delle localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate (L2).

Premesso che:

Ai sensi dell'art. 8 c. 3 del d.lgs 114/98 i Comuni, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi di programmazione del settore, devono dotarsi dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni, e ai sensi dell'art. 6 c. 5, i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle disposizioni degli indirizzi e dei criteri di programmazione urbanistica stabiliti dalle Regioni.

La D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del D.lgs 21.03.1998 n. 114" come da ultimo modificata dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006, in attuazione della L.r. 28/99, fissa gli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica per la rete commerciale in sede fissa ai quali i Comuni devono attenersi per la definizione dei criteri di cui all'art. 8 del d.lgs 114/98, all'art. 29 (Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti di presupposto e complementari) stabilisce che *"Le varianti urbanistiche necessarie ad adeguare gli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio, sono formate e approvate secondo le procedure stabilite dall'articolo 17 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio. Trattandosi di materia che comporta differenti procedure di approvazione, i comuni approvano, secondo il seguente ordine:*

- a) i criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 ed all'articolo 4, comma 1 della legge regionale sul commercio, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale;*
- b) l'adeguamento del piano regolatore generale secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998; tale adeguamento costituisce variante al piano regolatore generale ed è quindi approvato secondo i disposti dell'articolo 17 della l.r. 56/1977;*
- c) il regolamento di polizia locale e annonaria ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998, integrato dei contenuti necessari all'applicazione della presente normativa;*
- d) le norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio."*

La stessa deliberazione consiliare all'articolo "Ulteriori Disposizioni", stabilisce che *"I comuni adottano obbligatoriamente i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio (l.r. 28/1999), nel rispetto della presente normativa, secondo le procedure indicate all'articolo 29, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore"*.

Il termine di cui al precedente capoverso, scaduto il 26 settembre 2006, ha carattere ordinativo, pertanto i Comuni che non vi abbiano ancora provveduto dovranno adottare gli atti necessari secondo quanto stabilito all'art. 29.

La D.C.R. n. 59-10831/06 ha introdotto, nell'impianto normativo precedentemente vigente, elementi innovativi e caratterizzanti il processo programmazione della rete commerciale da parte comuni in particolare in relazione al riconoscimento delle zone di insediamento commerciale "addensamenti commerciali extraurbani (arteriali) e "localizzazioni commerciali urbano-periferiche

non addensate”, prevedendo la necessità, oltre al rispetto dei criteri di programmazione urbanistica e dei criteri e dei parametri per il loro riconoscimento contenuti nella deliberazione del consiglio regionale, di effettuare anche apposite valutazioni degli aspetti di natura economica, strutturale, territoriale e sociale.

Per il riconoscimento degli addensamenti extraurbani (A5) è stato individuato un percorso che consenta ai Comuni di programmare un riordino, in prevalenza per gli aspetti connessi alla viabilità, di tali porzioni di territorio già interessate dalla presenza di esercizi commerciali, generalmente di merceologie extralimitare. E' quindi stato assegnato il compito al comune, per riconoscere l'intero addensamento, di approvare un apposito “unitario progetto di coordinamento” che deve contenere le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale dell'intera area in ordine al sistema della viabilità e degli accessi, il posizionamento e il dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti auto, al soddisfacimento delle aree a standard, in modo da rispettare, poi, quanto prescritto relativamente alle nuove singole possibili proposte; inoltre, deve contenere l'analisi di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/98 dell'intera area dalla quale discenderanno le indicazioni relative alle mitigazioni necessarie.

Stante le caratteristiche extracomunali e di ubicazione dell'addensamento commerciale A5, la deliberazione consiliare ha stabilito che il “progetto unitario di coordinamento” necessario alla sua individuazione fosse sottoposto a parere obbligatorio ma non vincolante da parte della Provincia, contestualmente richiamando i tempi e i modi per l'espressione di tale parere nonché i riferimenti normativi ai quali la stessa Provincia dovrà attenersi per la valutazione dei contenuti del progetto unitario di coordinamento.

Per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate (L2), è stato individuato un percorso che consenta ai Comuni di individuare detti ambiti, adeguati a consentire lo sviluppo di insediamenti commerciali di medio-grandi dimensioni ai bordi del tessuto urbanizzato al fine di innescare un processo concorrenziale tra luoghi del commercio e forme distributive, oltre che tramite il rispetto dei criteri e dei parametri indicati nella normativa regionale anche tramite apposite valutazioni “ex ante” degli aspetti economici, strutturali, territoriali e sociali dell'intero comune nel rispetto dei principi, dei riferimenti metodologici ed operativi dell'intera normativa regionale, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla viabilità e traffico e compatibilità ambientale.

Anche in questo caso, stante le caratteristiche della localizzazione commerciale urbano-periferica L2, considerato che la concorrenza tra diversi luoghi del commercio e tra diverse forme distributive deve espletarsi senza che i possibili costi sociali generati dall'insediamento delle attività commerciali producano effetti negativi per il consumatore, considerato inoltre che alcuni dei parametri per il riconoscimento della localizzazione urbano-periferica (L2) devono essere verificati prescindendo dai confini amministrativi del comune interessato, la deliberazione consiliare ha stabilito che i Comuni, all'interno del procedimento relativo alla definizione dei criteri di cui all'art. 8 del d.lgs 114/98, acquisiscano un parere obbligatorio e non vincolante per le suddette localizzazioni da parte della Provincia nel caso in cui questa non sia dotata di Piano Territoriale di Coordinamento vigente ed operante, e che tale parere obbligatorio diventi vincolante per tutte quelle localizzazioni commerciale L2 la cui superficie territoriale complessiva sia superiore a mq. 40.000. La DCR n. 59/2006 stabilisce altresì i tempi e i modi per l'espressione del sopra citato parere nonché i riferimenti normativi ai quali la Provincia stessa dovrà attenersi per la valutazione della localizzazione.

Considerato gli aspetti di novità introdotti e sintetizzati nei paragrafi precedenti, le specifiche procedure e i criteri che devono essere seguite dai Comuni per operare scelte di programmazione commerciale congrue, il nuovo ruolo assegnato alle Province, considerato altresì che nella fase di prima applicazione della normativa regionale sono emerse delle criticità applicative, evidenziate dagli Enti locali, è stata ravvisata la necessità di fornire elementi di indirizzo e coordinamento degli iter procedurali con l'obiettivo di rendere fruibile agli Enti locali, ciascuno nell'ambito delle

specifiche e proprie competenze, una linea univoca di comportamento rispetto agli aspetti di novità introdotti.

L'opportunità di intervenire con un'azione di indirizzo e coordinamento a livello regionale di alcuni aspetti procedurali si colloca nell'ambito del principio di sussidiarietà, sancito dalla Costituzione, che deve essere interpretato secondo i principi di completezza ed adeguatezza dell'azione amministrativa per garantire la migliore attuazione delle disposizioni normative e, con essa, la piena efficacia delle medesime.

Alla luce degli obiettivi da perseguire, in data 7 novembre 2006, è stata convocata una riunione con i rappresentanti tecnici delle Province piemontesi allo scopo di enucleare quali fossero le maggiori criticità che, proprio nella prima fase applicativa, venivano incontrate nell'espletamento dei procedimenti ad esse assegnate.

Nell'occasione del suddetto primo incontro è stato evidenziato anche come fosse indispensabile che i principi di adeguatezza e completezza dell'azione amministrativa fossero resi espliciti attraverso l'individuazione di iter procedurali uniformi, coordinati e condivisi tra i vari Enti (Regione e Province) per garantire ai Comuni e agli operatori del settore univoci e trasparenti azioni di indirizzo.

E' stato conseguentemente ritenuto che tali obiettivi potessero essere opportunamente resi espliciti con una trattazione sistematica e contestuale in un unico documento contenente condivise indicazioni di procedimento per il riconoscimento degli addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)-A5 e per le localizzazioni urbano-periferiche non addensate – L2.

Per agevolare il lavoro tecnico è stato quindi stabilito di formare un gruppo di lavoro ristretto composto da rappresentanti del Settore Programmazione ed Interventi sui Settori Commerciali della Direzione Commercio e Artigianato, e da cinque rappresentanti delle Province Piemontesi (Province di Alessandria, Biella, Cuneo, Torino e Vercelli) indicati dall'Unione Province Piemontesi con le note del 30.11.2006 e del 12.2.2007.

Il gruppo di lavoro ristretto ha predisposto un documento di indicazioni procedurali che è stato poi esaminato con i rappresentanti di tutte le Province in un apposito incontro tenutosi in data 27.3.2007, stabilendo, nella stessa occasione, che, stante la competenza della Regione in materia di verifica e controllo della corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali sancita dall'art. 19 della l.r. 28/99, e stante la necessità di garantire l'uniformità dell'azione amministrativa, il Dirigente regionale competente per materia, lo assumesse con atto dirigenziale dandone la massima diffusione.

Prima della sua assunzione, considerato che le indicazioni procedurali inerivano anche l'azione amministrativa comunale, è stato ritenuto opportuno fossero sottoposte all'esame della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, per approfondirne i contenuti ed acquisirne il parere.

In data 10 luglio 2007 si è riunito il Tavolo concertativo della Conferenza suddetta per la disamina tecnica preliminare del documento di Indicazioni Procedurali, acquisendo, nell'occasione, i contributi tecnici degli Enti locali rappresentati.

In data 13 luglio 2007, nella seduta plenaria della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, il documento opportunamente integrato dei contributi tecnici ricevuti e condivisi, è stato accolto all'unanimità favorevolmente.

Richiamata, quindi, la competenza regionale in materia di verifica e controllo della corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio assegnata dall'art. 19 della l.r. n. 28/99 e s.m.i.;

Richiamata, inoltre, l'opportunità di garantire in ambito regionale uniformità di applicazione delle procedure citate ai precedenti capoversi

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 114/98

Vista la l.r. n. 28/99 e la D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.

Vista la l.r. n. 56/77 e s.m.i.

Vista la l.r. 51/1997

DETERMINA

- di fornire le **“Indicazioni di procedimento ai Comuni e alle Province ai fini del riconoscimento degli addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)-A5 e delle localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate L2”**, di cui all'allegato A, in applicazione delle norme degli artt. 13 e 14 della D.C.R. n. 59-10831/2006 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414/99.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Il Dirigente del Settore Programmazione ed Interventi sui Settori Commerciali
Arch. PATRIZIA VERNONI